



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO**  
**"E. DONADONI" DI SARNICO**

Via P.A. Faccanoni, 11 – 24067 SARNICO (BG)  
Tel. 035/910446 - Fax. 035/914789 - Cod. mecc. BGIC87300E - Cod. fisc. 95118390160  
E-mail: bgic87300e@istruzione.it - E-mail PEC: bgic87300e@pec.istruzione.it  
Sito Internet: www.donadonisarnico.gov.it

---

## **REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO**

### Il Consiglio di Istituto

Visti l'art. 10 del D. Lgs. 297/1994, il D.P.R. 275/1999, il Decreto Interministeriale 44/2001, la Legge 241/1990, integrata dalla Legge 15/2005, il D. Lgs. 165/2001, il D. Lgs. 163/2003, la legge 107/2015,

emana il seguente Regolamento

#### **Art. 1**

##### ***Compiti e Funzioni del CONSIGLIO***

Il Consiglio di Istituto, nei limiti delle disponibilità di bilancio e nel rispetto delle scelte didattiche definite dal Collegio dei Docenti, garantisce l'efficacia dell'autonomia dell'Istituzione Scolastica e ha compiti di indirizzo e programmazione delle attività dell'istituzione scolastica. Esso, in particolare **su proposta del dirigente scolastico**:

1. Delibera il regolamento relativo al proprio funzionamento;
2. Approva il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.), elaborato dal Collegio dei Docenti, verificandone la rispondenza agli indirizzi generali definiti dal Dirigente Scolastico e alla compatibilità rispetto alle risorse umane e finanziarie disponibili;
3. Approva il programma annuale ed il conto consuntivo;
4. Verifica lo stato di attuazione del programma annuale e vi apporta le modifiche necessarie. Decide in ordine dell'affidamento del servizio di cassa e stabilisce il limite del fondo minute spese da assegnare al Direttore;
5. Delibera il regolamento interno della scuola, che definisce i criteri per l'organizzazione e il funzionamento dell'istituzione;
6. Indica i criteri generali per la formazione delle classi e per l'assegnazione dei docenti alle medesime, per l'adattamento dell'orario delle lezioni e delle attività scolastiche alle condizioni ambientali;
7. Approva l'adesione della scuola ad accordi e progetti coerenti con il P.O.F., decide in merito alla partecipazione dell'Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative e allo svolgimento di iniziative assistenziali;
8. Approva la partecipazione della scuola ad accordi e convenzioni per il coordinamento di attività di comune interesse che coinvolgono, su progetti determinati, più scuole, enti, associazioni del volontariato e del privato sociale;
9. Stabilisce gli adattamenti del calendario scolastico in relazione alle esigenze ambientali o derivanti dal P.O.F., nel rispetto delle funzioni in materia di determinazione del calendario scolastico esercitate dalle Regioni a norma del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

10. Esercita le funzioni in materia di sperimentazione e aggiornamento previste dal DPR n. 275/1999.

**In materia di attività negoziale il Consiglio d'Istituto delibera in particolare in ordine:**

1. Alla accettazione e alla rinuncia a legati, eredità e donazioni;
2. Alla costituzione o partecipazione a fondazioni, alla costituzione o partecipazione a borse di studio;
3. All'accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale;
5. All'adesione a reti di scuole e consorzi;
6. All'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno;
7. Alla partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati;
8. All'eventuale individuazione del superiore limite di spesa di cui all'art. 34, comma 1 del D.l. 44/01.

Al Consiglio d'Istituto spettano le deliberazioni relative alla **determinazione dei criteri e dei limiti per lo sviluppo, da parte del Dirigente, delle seguenti attività negoziali:**

1. Contratti di sponsorizzazione;
2. Contratti di locazione di immobili;
3. Utilizzazioni locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi;
4. Alienazioni di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;
5. Contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
6. Partecipazione a progetti internazionali.

Ai sensi della Legge 107/15, inoltre, il Consiglio sceglie tre dei sei componenti (un docente e due genitori) che, insieme al D.S. che lo presiede, faranno parte del Comitato per la valutazione dei docenti.

**Art. 2**

**Compiti e Funzioni della GIUNTA ESECUTIVA**

Della Giunta sono membri di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede, e il DSGA, che ha funzioni di segretario. La Giunta Esecutiva organizza autonomamente i propri lavori, riunendosi nei locali della scuola. È convocata dal Presidente, con lettera scritta diretta ai singoli membri almeno 5 giorni prima della data prevista con l'indicazione dell'ordine del giorno, della data, dell'ora e del luogo della seduta. Le assenze devono essere giustificate. La Giunta Esecutiva prepara i lavori del Consiglio d'Istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del Consiglio stesso, delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti e cura l'esecuzione delle delibere stesse.

Come previsto dal Decreto Interministeriale n. 44/2001, art.2, comma 3, la Giunta Esecutiva entro il 31 ottobre ha il compito di proporre al Consiglio d'Istituto il programma delle attività finanziarie dell'Istituzione scolastica (predisposto dal Dirigente Scolastico), accompagnato da un'apposita relazione e dal parere di regolarità contabile del Collegio dei Revisori.

Nella relazione sono illustrati gli obiettivi da realizzare e l'utilizzo delle risorse, in coerenza con le indicazioni e le previsioni del P.O.F. e sono riportati i risultati della gestione in corso e quelli del precedente esercizio finanziario.

Il Consiglio di Istituto dovrà deliberare tale relazione entro il 15 dicembre dell'anno precedente quello di riferimento (*termine ordinatorio e non perentorio*).

La Giunta Esecutiva ha altresì competenza per i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni della scuola primaria; le deliberazioni sono adottate su proposta del rispettivo Consiglio di Interclasse.

Per quanto riguarda i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni della scuola secondaria di I grado e relative deliberazioni, si applica quanto disposto dallo "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" (DPR 249/98 modificato e integrato dal DPR 235/2007)

### **Art. 3**

#### ***Organo interno di garanzia***

L'Organo Interno di Garanzia, composto dal Dirigente Scolastico che lo presiede, da un docente designato e da due rappresentanti dei genitori eletti all'interno del Consiglio d'Istituto, ha il compito di esaminare i ricorsi presentati contro le sanzioni disciplinari a carico degli alunni della Scuola Secondaria di I Grado. Le deliberazioni vengono espresse dall'Organo stesso nei 10 giorni successivi al ricevimento dei suddetti ricorsi.

L'Organo Interno di Garanzia decide, su richiesta di chiunque ne abbia interesse, anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del regolamento di disciplina.

### **Art. 4**

#### ***Convocazione del Consiglio di Istituto***

Il Consiglio di Istituto è convocato in seduta ordinaria dal suo Presidente, di norma ogni 2 mesi nel periodo da Settembre a Giugno, e si riunisce nei locali della sede dell'Istituto Comprensivo.

La prima convocazione del Consiglio di Istituto è disposta dal Dirigente Scolastico.

Il Presidente è comunque tenuto a disporre la convocazione del Consiglio di Istituto su richiesta del Dirigente Scolastico (Presidente della Giunta Esecutiva) o di un terzo dei Consiglieri (la richiesta di convocazione – sottoscritta dagli interessati – deve essere rivolta allo stesso Presidente e deve indicare gli argomenti di cui si chiede la trattazione).

La convocazione avviene mediante invio di lettera/e-mail ai singoli Consiglieri e mediante l'affissione all'albo con un preavviso non inferiore ai cinque giorni, rispetto alla data delle riunioni. La lettera di convocazione deve indicare gli argomenti all'ordine del giorno da trattare nella seduta.

In caso di sedute straordinarie è sufficiente una pubblicazione di due giorni; in ogni caso, l'affissione all'Albo dell'avviso è adempimento sufficiente per la regolare convocazione del Consiglio.

Il Consiglio può iniziare i lavori se sono presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica.

I membri del Consiglio assenti devono darne comunicazione. Coloro i quali non intervengono, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive, decadono dalla carica a norma dell'art.29 del D.P.R. 31/5/74 n.416 e vengono surrogati con le modalità previste dall'articolo 22 del D.P.R. medesimo.

### **Art. 5**

#### ***Elezione del Presidente e del Vice-presidente del Consiglio di Istituto***

Nella prima seduta, il Consiglio è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente.

L'elezione ha luogo a scrutinio segreto e risulta eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del Consiglio.

Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti.

A parità di voti è eletto il più anziano di età.

Il Consiglio ha facoltà di individuare anche un Vice-Presidente, da votarsi fra i genitori componenti il Consiglio stesso secondo le modalità previste per l'elezione del Presidente.

#### **Art. 6**

##### ***Programmazione e organizzazione delle attività del Consiglio***

La Giunta Esecutiva prepara i lavori del Consiglio di Istituto e formula le proposte di sua competenza attenendosi anche a quanto emerso nel corso dell'ultima riunione del Consiglio stesso e considerando le eventuali istanze presentate per iscritto ed in tempo utile dai singoli Consiglieri.

Il Consiglio decide di organizzare le proprie sedute, preferibilmente, nella giornata di martedì; in alternativa si indica la giornata del venerdì, salvo specifiche esigenze di volta in volta valutate in sede di Giunta Esecutiva.

Di norma si fissa per le ore 18.00 l'orario di convocazione.

La Giunta Esecutiva si riunirà preferibilmente di sabato, al mattino, tenendo conto anche degli orari di servizio del personale docente ed ATA.

#### **Art. 7**

##### ***Organizzazione lavori***

Durante le sedute, la discussione è regolata dal Presidente del Consiglio che dà parola a tutti i consiglieri che lo chiedono, rispettando l'ordine cronologico delle richieste.

I consiglieri, mediante espressa richiesta al presidente, possono far riportare a verbale proprie dichiarazioni ritenute significative e pertinenti al punto dell'o.d.g. in trattazione, purché non ritenute dal Presidente offensive e lesive della dignità del Consiglio.

#### **Art. 8**

##### ***Modalità votazioni e delibere***

Le votazioni si effettuano per alzata di mano, per appello nominale o per scrutinio segreto.

Le votazioni sono segrete solo quando riguardano determinate o determinabili persone.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti validamente espressi. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

#### **Art. 9**

##### ***Verbali***

Di ogni seduta del Consiglio di Istituto viene redatto processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, conservato in apposito registro a pagine numerate nell'ufficio del D.S.G.A. e consegnato al Dirigente Scolastico entro 8 giorni dal termine di ciascuna riunione.

Il verbale deve dare conto obiettivo di quanto si è svolto nel corso della seduta; in esso vanno riportati tutti i dati significativi: data, ora e luogo della riunione, il nominativo di chi assume la presidenza e di chi svolge le funzioni di segretario, i nominativi dei presenti e degli assenti (questi ultimi se giustificati o no – si intendono giustificati coloro che hanno comunicato preventivamente l'assenza), l'avvenuta verifica del numero legale, il riassunto della discussione, i risultati delle votazioni effettuate, i testi delle delibere approvate; su richiesta di singoli consiglieri, devono essere trascritti i testi delle loro dichiarazioni, dettate o consegnate al segretario.

Le funzioni del Segretario del Consiglio sono affidate dal Presidente ad un membro del Consiglio stesso indicato di volta in volta in apertura di seduta.

#### **Art. 10**

##### ***Pubblicità degli atti***

Le delibere del Consiglio d' Istituto sono pubblicate all'albo e/o sul sito dell'Istituto. Non sono soggetti a pubblicazione all'albo gli atti concernenti le singole persone.

#### **Art. 11**

##### ***Partecipazione alle sedute di altre persone***

Il Consiglio di Istituto:

- può invitare rappresentanti del Collegio dei Docenti a partecipare a una o più sedute, quando ritiene opportuno conoscerne il parere;
- può invitare alle sedute un rappresentante degli Enti Locali competenti ogni volta che siano all'Ordine del Giorno argomenti che li coinvolgono;
- ha la facoltà di fare intervenire alle riunioni, qualora ne ravvisi la necessità, esperti sulle materie da trattare;
- può invitare alle riunioni, qualora ne ravvisi la necessità, rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori dipendenti ed autonomi operanti sul territorio.

Gli elettori delle componenti del Consiglio di Istituto (docenti, genitori e personale A.T.A.) sono ammessi, in qualità di uditori e senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio stesso, purché la capienza dei locali lo consenta e non venga ostacolato l'ordinato svolgimento delle sedute.

Il Presidente del Consiglio può in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, disporre la non ammissione del pubblico alle riunioni. In ogni caso, per rispetto della riservatezza, non è ammesso il pubblico ogni qualvolta siano in discussione argomenti attinenti singole persone.

#### **Art. 12**

##### ***Commissioni***

Il Consiglio, ai fini di meglio realizzare il proprio potere di iniziativa, può decidere di costituire nel proprio seno, per le materie di particolare rilievo ed importanza, commissioni di studio. Tali commissioni non possono avere alcun potere decisionale e svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dallo stesso Consiglio. Le commissioni di studio, per meglio adempiere ai propri compiti, possono, previa indicazione del Consiglio, consultare esperti in materia. Le commissioni sono tenute a riferire al Consiglio, per il tramite del loro coordinatore, in merito al lavoro svolto ed alle conclusioni cui sono pervenute, nel termine di tempo fissato preventivamente. Delle sedute di commissione viene redatto sintetico processo verbale.

#### **Art. 13**

##### ***Modifiche al Regolamento***

Il presente Regolamento, approvato a maggioranza assoluta, può essere modificato con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio di Istituto.

Approvato all'unanimità, nella seduta del 22 gennaio 2016, con delibera n. 7